

**DELIBERAZIONE 24 MARZO 2020
89/2020/R/GAS**

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA 7 GENNAIO 2020, N. 38 DEL TAR LOMBARDIA, DI ANNULLAMENTO PARZIALE DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 32/2019/R/GAS

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1103^a riunione del 24 marzo 2020

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (di seguito: legge 125/07);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l’articolo 1 dal comma 59 al comma 82, come successivamente modificati ed integrati;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificata e integrata, recante il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2010, ARG/gas 89/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 89/10);
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2010, ARG/gas 233/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 233/10);
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 77/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 77/11);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2011, ARG/gas 84/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 84/11);
- la deliberazione dell’Autorità 30 settembre 2011, ARG/gas 132/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 132/11);
- la deliberazione dell’Autorità 20 settembre 2017, 275/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 275/2017/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2017, 737/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 737/2017/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 29 gennaio 2019, 32/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 32/2019/R/gas);
- il vigente Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, Parte II: Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RTDG);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);
- le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sede di Milano (di seguito: Tar Lombardia), Sez. III, 665/2013 e 265/2014;
- la sentenza del Tar Lombardia, Sede di Milano, Sez. II 2833/2013;
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 18 novembre 2016, 4825/2016 (di seguito: sentenza 4825/16);
- la sentenza del TAR Lombardia, Sezione Prima, 7 gennaio 2020, n. 38 (di seguito: sentenza 38/2020).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della legge 481/95, l’Autorità è investita di una generale funzione di regolazione finalizzata alla promozione della concorrenza e dell’efficienza nell’offerta dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale;
- con la legge 125/07, il legislatore ha stabilito che l’Autorità definisca, *in base ai costi effettivi del servizio, i prezzi di riferimento per le forniture di [...] gas naturale* ai clienti domestici che le imprese di distribuzione o di vendita sono tenute ad inserire nelle proprie offerte commerciali; e che siano fatti “*salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta*”;
- il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge, le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio;
- con la deliberazione 275/2017/R/gas l’Autorità ha avviato un procedimento di ottemperanza alla sentenza 4825/16 con la quale erano state annullate in via definitiva le deliberazioni 89/10, nonché le deliberazioni da quest’ultima promanate (deliberazioni 233/10, 77/11, 84/11 e 132/11), che rimodulavano il corrispettivo QEt introducendo un coefficiente k (di seguito: coefficiente k) “*al fine di contemperare gli obiettivi di copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale, tenendo conto della situazione derivante dalla fase congiunturale e dei potenziali esiti delle attività di rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento, con l’esigenza di assicurare un’equa ripartizione dei benefici delle riduzioni dei medesimi costi tra clienti finali del servizio di tutela ed esercenti la vendita*”;

- in esito al procedimento l’Autorità ha adottato le seguenti deliberazioni:
 - a) la deliberazione 737/2017/R/gas, con la quale ha rideterminato il valore del coefficiente k ponendolo pari a 0,952 con riferimento al periodo da ottobre 2010 a settembre 2012 (di seguito: biennio 10-12);
 - b) la deliberazione 32/2019/R/gas con la quale sono state definite le modalità di regolazione degli importi derivanti dalla predetta rideterminazione, che faceva nascere un credito in favore dei venditori che avevano servito clienti finali nell’ambito del servizio di tutela nel corso del biennio 10-12, credito risultante dalle differenze tra le condizioni economiche applicate a tali clienti e quelle che avrebbero dovuto pagare alla luce della rideterminazione;
- in particolare con la richiamata deliberazione 32/2019/R/gas, l’Autorità ha disposto l’istituzione di un meccanismo di riconoscimento degli importi spettanti ai venditori interessati (di seguito: meccanismo rideterminazione k) finanziato dall’elemento UG_{2k} della componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione UG_2 di cui all’articolo 40.3, lettera g) del RTDG, da applicare esclusivamente ai clienti finali titolari di una fornitura di gas naturale (inclusi i titolari di utenze relative ad attività di servizio pubblico) con un consumo annuo inferiore a 200.000 Smc.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in data 7 gennaio 2020, è stata pubblicata la sentenza 38/2020, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione Prima (di seguito: TAR Lombardia), ha annullato in parte la deliberazione dell’Autorità 32/2019/R/gas;
- in particolare, il TAR Lombardia, pur riconoscendo all’Autorità il potere di socializzare il costo connesso alla rideterminazione del coefficiente k , ha parzialmente annullato la deliberazione 32/2019/R/gas limitatamente alla parte in cui individua l’ambito soggettivo di applicazione dell’elemento UG_{2k} prevedendone l’estensione anche ai clienti finali con consumi eccedenti 200.000 Smc/anno.

RITENUTO OPPORTUNO:

- avviare un procedimento finalizzato all’ottemperanza alla sentenza 38/2020 al fine di (i) estendere l’ambito di applicazione dell’elemento UG_{2k} a copertura del meccanismo rideterminazione k a tutti i PDR attivi indipendentemente dal livello di consumo annuo degli stessi e (ii) definire i nuovi valori da applicare ai clienti finali tenendo conto del fatto che alcuni di essi hanno finora contribuito al gettito del meccanismo rideterminazione k in misura superiore a quanto dovuto se l’elemento UG_{2k} fosse stato da subito applicato a una platea di clienti più ampia;
- nelle more della chiusura del presente procedimento, al fine di contenere la richiamata disparità di contribuzione che si è venuta a creare, stabilire una iniziale riduzione dell’elemento UG_{2k} applicato ai clienti con consumi annui inferiori a 200.000 Smc individuati dalla deliberazione 32/2019/R/gas

DELIBERA

1. di avviare in ottemperanza della sentenza 38/2020 un procedimento per:
 - a) rivedere l'ambito di applicazione dell'elemento UG_{2k} a copertura del meccanismo rideterminazione k estendendolo a tutti i clienti titolari di una fornitura di gas naturale indipendentemente dal livello di consumo annuo degli stessi;
 - b) definire i nuovi valori da applicare ai clienti finali per tener conto del novellato ambito di applicazione rispetto alla contribuzione finora effettuata dai clienti per i quali già oggi trova applicazione l'elemento UG_{2k} ;
2. di prevedere che nell'ambito del presente procedimento possano essere pubblicati uno o più documenti per la consultazione e acquisite dai soggetti interessati, previa richiesta del responsabile del procedimento, le informazioni utili allo svolgimento dello stesso;
3. di prevedere che il procedimento si concluda entro il 30 giugno 2020;
4. di attribuire la responsabilità del procedimento di cui al punto 1 al Direttore della Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei Consumatori di Energia;
5. di modificare la tabella 2 allegata alla deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 a decorrere dall'1 aprile 2020 sostituendola con la seguente tabella:

Tabella 2 - Elementi UG_{2c} e UG_{2k} dall' 1 aprile 2019

	<i>Elemento UG_{2c}</i>	<i>Elemento UG_{2k} (*)</i>
	Dall'1 aprile 2019	Dall'1 aprile 2019
€/punto riconsegna/anno	-27,01	n.a.

Scaglioni di consumo	Smc/anno	<i>Elemento UG_{2c}</i>		
		Dall'1 aprile 2019	Dall'1 aprile 2019 al 31 marzo 2020	Dall'1 aprile 2020
		c€/Smc		
1	0-120	0,0000	0,2920	0,270
2	121-480	4,4600	0,2920	0,270
3	481-1.560	2,5700	0,2920	0,270
4	1.561 – 5.000	2,0500	0,2920	0,270
5	5.001 – 80.000	1,4200	0,2920	0,270
6	80.001 – 200.000	0,5000	0,2920	0,270
7	Oltre 200.000	0,0000	n.a.	n.a.

(*) *Applicabile ai clienti con consumi fino 200.000 Smc/anno.*"

6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it

24 marzo 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini